

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

*Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 89/367/cee del Consiglio che istituisce un Comitato permanente forestale*

**Codice della proposta:** COM(2023) 727 final del 22/11/2023

**Codice interistituzionale:** 2023/0410(COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

Il 29 maggio 1989 il Consiglio ha adottato la decisione 89/367/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato permanente forestale, al fine di rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia forestale e di sostenere così le azioni forestali intraprese con la politica comunitaria delle strutture agrarie e di sviluppo rurale.

Il comitato permanente forestale è composto di rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Nel 2019 la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro "Foreste e natura", un sottogruppo del Gruppo di coordinamento sulla biodiversità e la natura. Scopo principale del gruppo di lavoro è fornire consulenza e competenze specialistiche alla Commissione per contribuire ad attuare e valutare, in relazione agli ecosistemi forestali e alla loro gestione, il Green Deal europeo, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e le azioni correlate, nonché il quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica per il periodo successivo al 2020. Nella nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, la Commissione ha ritenuto che "il più ampio contributo delle foreste agli obiettivi del Green Deal europeo, così come presentato nella strategia, anche per quanto riguarda il clima, la biodiversità e la bioeconomia sostenibile, richiede una struttura di governance forestale dell'UE più inclusiva e meglio coordinata che tenga conto di tutti gli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste e delle loro interconnessioni. Occorre garantire un maggior coordinamento tra politiche diverse e facilitare lo scambio multidisciplinare, coinvolgendo un'ampia varietà di esperti e portatori di interessi. Dato il crescente interesse dei cittadini europei per il futuro delle foreste dell'UE, è altresì opportuno garantire una governance trasparente che dia a tutti la possibilità di seguire il modo in cui la Commissione e gli Stati membri sono supportati nel raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste." Nell'ambito di questa nuova struttura di governance, la Commissione propone di modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio mediante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione propone di modificare la decisione 89/367/CEE del Consiglio per aggiornare le basi giuridiche e i riferimenti alle politiche, cambiare la denominazione del comitato permanente forestale e ampliarne i compiti. Con la decisione proposta verrebbe inoltre chiarita la composizione del comitato, per garantire che le autorità degli Stati membri che sono competenti per i diversi obiettivi politici della nuova strategia

dell'UE per le foreste per il 2030 e di ogni strategia successiva dell'Unione per le foreste, tra cui il clima, la salute delle foreste, l'ambiente, la silvicoltura, lo sviluppo rurale e la bioeconomia, facciano parte di questo gruppo.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

Le modifiche proposte sono pienamente coerenti con la nuova strategia dell'UE per le foreste, segnatamente per quanto riguarda una nuova governance che tenga conto di tutti gli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste e delle loro interconnessioni, in linea con la maggiore ambizione in materia di clima e biodiversità stabilita nel Green Deal europeo.

La presente proposta è coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, della politica agricola comune e del pacchetto "Pronti per il 55 %" e contribuisce alla loro attuazione.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta si fonda sull'articolo 43 e sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entrambi gli articoli prevedono l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire una cooperazione rafforzata e uno scambio di opinioni multidisciplinare tra la Commissione e gli Stati membri in materia di foreste e silvicoltura

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto appare necessario aggiornare il ruolo e la composizione di un organo istituito nel 1989.

Il progetto non è di particolare urgenza e merita di essere ancora discusso nelle sedi unionali competenti.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto a livello nazionale la multidisciplinarietà del settore forestale (oggetto principale della proposta), è già presente.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Al momento la discussione sulla proposta è iniziata al Gruppo Foreste (WPF) del Consiglio UE e non appare ancora certo un accordo tra gli Stati membri e la Commissione. Sarà necessario ulteriore confronto e dibattito. La delegazione italiana ha più volte espresso un parere favorevole di massima, evidenziando alcuni aspetti che possono far crescere il valore della nuova struttura proposta. Si prevede che la discussione potrà essere portata avanti per tutto il prossimo anno 2024.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Non ci sono costi sul bilancio nazionale tranne la partecipazione ad eventuali spese di missione del personale che sarà delegato a partecipare (la Commissione garantirà la copertura delle spese di viaggio di uno o più delegati, di volta in volta individuati dallo Stato membro).

<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
Non ci sono effetti.
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
Nessun effetto, tranne che l'attuazione del necessario coordinamento istituzionale tra Amministrazioni coinvolte nelle materie oggetto dell'attività del Comitato.
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
Impatto positivo per il maggiore coinvolgimento nella discussione delle tematiche forestali.

**Altro**

--

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un Comitato permanente forestale

- **Codice della proposta:** *COM(2023) 727 final del 22/11/2023*
- **Codice interistituzionale:** *2023/0410(COD)*
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)